

## Delibera n° 1915

Estratto del processo verbale della seduta del  
**19 ottobre 2018**

**oggetto:**

LR 29/2005, ART 34. FISSAZIONE DEI PERIODI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE ED ESTIVA PER L'ANNO 2019.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	assente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”>>, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante <<Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti>>, il quale ha sostituito il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, statuendo che le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**Preso atto** che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, sono stati richiesti i prescritti pareri con nota assessorile, da esprimersi, entro il 5 ottobre 2018, da parte delle:

1. Organizzazioni di tutela dei consumatori (nota ad prot. 25747 dd. 27/09/2018);
2. Organizzazioni sindacali – settore commercio (nota ad prot. 25748 dd. 27/09/2018);
3. Associazioni di categoria – settore commercio (nota ad prot. 25748 dd. 27/09/2018);

**Vista** la nota della Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia, sede di Palmanova (ad prot. 26252/PRODTUR/GEN dd. 05.10.2018) con cui si è espresso parere favorevole all'inizio dei saldi invernali dal 5 gennaio 2019 e all'inizio dei saldi estivi dal 6 luglio 2019;

**Considerato** che non sono pervenute altre indicazioni di parere;

**Tenuto conto** degli indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, e integrati da ultimo con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo;

**La Giunta regionale** all'unanimità

**delibera**

1. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
  - a) vendite di fine stagione invernale: dal 5 gennaio al 31 marzo 2019;
  - b) vendite di fine stagione estiva: dal 6 luglio al 30 settembre 2019.
2. Qualora se ne ravvisi l'esigenza, in particolare al fine di recepire eventuali diversi indirizzi assunti in sede di Conferenza delle Regioni successivi alla presente delibera, i periodi di cui al punto 1 possono essere modificati con Decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE